



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO CARATELLI

Seduta del 08/03/2018

### FATTO

1. Parte ricorrente, in qualità di erede del *de cuius*, nonostante il ritardo rispetto al momento dei fatti, chiede che venga accertata la responsabilità della banca convenuta rispetto all'esecuzione di un bonifico di euro 16.560,00, effettuato in data 28.8.2014. In particolare, l'istante eseguiva un bonifico in favore di una società, al fine di acquistare un'autovettura intestata a un disabile, ma quest'ultimo veniva effettuato in favore di una persona fisica. Le coordinate bancarie, infatti, corrispondevano a un conto diverso rispetto a quello sul quale la ricorrente intendeva eseguire il pagamento.

2. Con proprie controdeduzioni, la resistente, in via pregiudiziale, solleva eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo trascorsi più di 12 mesi tra la data di presentazione del reclamo e quella del ricorso. I reclami, invero risalgono al 10.9.2014 e al 16.9.2014. Nel merito, l'intermediario richiama la recente pronuncia n. 162 del 12.1.2017 del Collegio di Coordinamento, che ha negato la sussistenza di una responsabilità della banca nell'errata esecuzione di un bonifico, quando quest'ultimo è stato effettuato sulle coordinate bancarie fornite dal cliente.

### DIRITTO

1. La resistente solleva un'eccezione di tardività del ricorso rispetto al reclamo, essendo trascorsi più di dodici mesi tra la presentazione degli stessi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2. La circostanza addotta dall'intermediario emerge chiaramente dagli atti di causa, da cui si evince che il reclamo è datato 16.9.2014 e che il ricorso è stato presentato in data 27.4.2017.

3. Tuttavia, si rileva che la ricorrente produce un verbale di mediazione con esito negativo, per mancata comparizione dell'intermediario, datato 20.11.2014.

4. Il paragrafo 4, sezione I, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prescrive: *“Non possono [...] essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 1”*.

Ciò premesso, il Collegio non può che dichiarare l'odierno ricorso inammissibile essendo trascorsi più di 12 mesi dalla data di fallita mediazione.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA